REGOLAMENTO (CEE) N. 1092/86 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 854/86, recante modalità d'applicazione per la distillazione obbligatoria di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85 [2], in particolare l'articolo 41, paragrafo 9,

considerando che, per la campagna 1985/1986, l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 854/86 della Commissione, del 24 marzo 1986 [3], fissa al 18 aprile la data limite entro la quale la quantità di vino da tavola destinata alla distillazione obbligatoria deve essere comunicata, secondo il caso, dal produttore all'autorità competente oppure dall'autorità competente al produttore ; che, dato il ritardo con cui sono state pubblicate le percentuali della produzione di vino da tavola da consegnare alla distillazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79, la data sopra indicata non potrà essere rispettata ; che essa deve essere pertanto rinviata al 30 aprile 1986 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La data « 18 aprile », indicata all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 854/86, è sostituita dalla data « 30 aprile ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.
(3) GU n. L 80 del 25. 3. 1986, pag. 14.